

Codice A1409D

D.D. 8 agosto 2025, n. 480

DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025. Approvazione del documento recante "Protocolli operativi inerenti l'adozione delle misure di sospensione, ritiro, ripristino e riacquisizione dello status di stabilimento indenne per tubercolosi bovina (MTBC), brucellosi bovina ed ovicaprina (*B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*) e leucosi bovina enzootica".



ATTO DD 480/A1409D/2025

DEL 08/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025. Approvazione del documento recante “Protocolli operativi inerenti l'adozione delle misure di sospensione, ritiro, ripristino e riacquisizione dello status di stabilimento indenne per tubercolosi bovina (MTBC), brucellosi bovina ed ovicaprina (*B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*) e leucosi bovina enzootica”.

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale, prevede misure di prevenzione e controllo per alcune malattie ivi allegate;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, prevede che le norme di prevenzione e controllo di cui al Regolamento (UE) 2016/429, articolo 9, paragrafo 1, si applicano alle malattie elencate tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi (e in particolare *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*) nei bovini (compresi i bufalini) e negli ovini e caprini, da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) (ossia *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) nei bovini e da Leucosi bovina enzootica;

il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021, contiene una serie di norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi, da Tubercolosi e da Leucosi bovina enzootica.

Preso atto che:

il citato Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 e s.m.i. prevede per i territori con *status* di indenne da infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis* e da MTBC da più di due anni consecutivi, e per i territori indenni da leucosi bovina enzootica da cinque anni consecutivi, la possibilità di programmare i controlli con una sorveglianza annuale basata sui rischi;

tale Regolamento prevede, altresì, che lo *status* di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti può essere concesso a uno Stato membro o a una zona solo se negli ultimi tre anni sono state applicate le misure ivi indicate, tra le quali è compresa la sorveglianza della popolazione ovicaprina;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede che la Regione Piemonte avesse lo *status* di indenne da malattia per le infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da MTBC e da leucosi bovina enzootica;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione del 17 ottobre 2024, che ha modificato gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, ha previsto che solo i territori delle province di Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Città Metropolitana di Torino fossero indenni da infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis* negli ovicaprimi con esclusione della provincia di Alessandria, in quanto nel 2023 sono stati notificati due focolai di brucellosi ovicaprina (*Brucella melitensis*) presso due stabilimenti situati in tale provincia.

Preso, altresì, atto che:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 relativo ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prevede, tra le aree di intervento dell'allegato I (Prevenzione collettiva e sanità pubblica), la "D – Salute animale e igiene urbana veterinaria", tra i cui programmi e relative componenti vi sono l'effettuazione di piani di eradicazione e la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali;

il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, recante "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016", all'art. 13, comma 1, lettera d) prevede che il Ministero della Salute adotta programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie di categoria B e C, tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi nei bovini ed ovini e caprini, da MTBC nei bovini e da Leucosi bovina enzootica;

con Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute sono stati adottati programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini, che contengono altresì misure di sorveglianza da applicarsi nei territori indenni dalle malattie per il mantenimento di tale qualifica sanitaria. Il citato programma nazionale obbligatorio di eradicazione prevede che le regioni e province autonome presentano al Ministero della Salute appositi programmi di eradicazione per le malattie di cui al programma nazionale, compresa la brucellosi;

con nota del Ministero della Salute DGSAF loro prot. 20594 del 28/06/2024 sono state fornite indicazioni sulle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030 per la Leucosi bovina enzootica.

Dato atto:

della Nota regionale prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13, del settore “Prevenzione e veterinaria” (oggi Settore “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”) della Direzione regionale “sanità” con cui è stato trasmesso ai Servizi veterinari delle ASL e agli impianti di macellazione il documento recante “Piano di eradicazione della tubercolosi. Modalità operative al macello”;

della Nota regionale prot. Numero 21881 del 26 ottobre 2016, del settore “Prevenzione e veterinaria “ (oggi Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”) della Direzione regionale “sanità” con cui è stato trasmesso ai Servizi veterinari delle ASL e ai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) il protocollo operativo per la verifica dell'identità su base genetica dei capi bovini sospetti, infetti o presenti nei focolai di tubercolosi bovina;

della D.D. 30 novembre 2017, n. 776 del settore “Prevenzione e veterinaria “ (oggi Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”) della Direzione regionale “sanità” con cui sono stati approvati i protocolli applicativi inerenti l'adozione delle misure di sospensione e revoca della qualifica di allevamento per tubercolosi e brucellosi bovina”;

della Nota regionale prot. 00045795/ A1400A del 30/11/2022 Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “sanità e welfare” (oggi Direzione “sanità”), con cui è stato approvato il “Piano regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica 2023-2025”.

Dato, altresì, atto che:

con DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025 sono stati approvati:

- ai sensi del DM 2 maggio 2024 e delle indicazioni di cui alla nota DGSAF prot. n. 20594 del 28/06/2024 del Ministero della Salute, il “Programma regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica nei territori indenni della Regione Piemonte per gli anni 2025-2030”;
- ai sensi del DM 2 maggio 2024, il “Programma di eradicazione e sorveglianza della brucellosi ovicaprina nella provincia di Alessandria per gli anni 2025-2027”, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

la medesima DGR demandava a successivi provvedimenti del Responsabile del settore regionale “Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della direzione regionale “Sanità”, la definizione dei protocolli applicativi ed ogni atto necessario all’attuazione tecnica del medesimo provvedimento;

gli Esperti del Settore, tenuto conto delle indicazioni contenute nei programmi regionali approvati con la citata DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025, nonché di quelle riportate nei DM 2 maggio 2024 e delle indicazioni di cui alla nota DGSAF prot. n. 20594 del 28/06/2024 del Ministero della Salute, hanno predisposto un documento recante “Protocolli operativi inerenti l'adozione delle misure di

sospensione, ritiro, ripristino e riacquisizione dello status di stabilimento indenne per tubercolosi bovina (MTBC), brucellosi bovina ed ovicaprina (*B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*) e leucosi bovina enzootica”, di aggiornamento dei precedenti protocolli applicativi sopra richiamati.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

approvare il Documento recante “Protocolli operativi inerenti l'adozione delle misure di sospensione, ritiro, ripristino e riacquisizione dello status di stabilimento indenne per tubercolosi bovina (MTBC), brucellosi bovina ed ovicaprina (*B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*) e leucosi bovina enzootica”, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

revocare la D.D. 30 novembre 2017, n. 776, nonché tutti gli atti e i provvedimenti regionali recanti indicazioni incompatibili con il presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018;
- il Regolamento (UE) n. 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019;
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019;
- il Regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione del 17 ottobre 2024;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
- il Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220;
- il Decreto 7 marzo 2023 del Ministero della Salute;
- il Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute;
- il Decreto 21 giugno 2024 del Ministero della Salute;

- DGR n. 11-1220 del 9 giugno 2025;

determina

- 1) di approvare il Documento recante “Protocolli operativi inerenti l'adozione delle misure di sospensione, ritiro, ripristino e riacquisizione dello status di stabilimento indenne per tubercolosi bovina (MTBC), brucellosi bovina ed ovis-caprina (B. abortus, B. melitensis e B. suis) e leucosi bovina enzootica”, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di revocare la D.D. 30 novembre 2017, n. 776, nonché tutti gli atti e i provvedimenti regionali recanti indicazioni incompatibili con il presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.L.vo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_Protocolli_Operativi_sospetto_e_conferma_DEF.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A**Approvazione dei protocolli operativi inerenti l'adozione delle misure di sospensione, ritiro, ripristino e riacquisizione dello *status* di stabilimento indenne per tubercolosi bovina (MTBC), brucellosi bovina ed ovicaprina (*B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*) e leucosi bovina enzootica**

Il presente protocollo definisce le misure da attuare nei casi sospetti e nei focolai di tubercolosi nei bovini (compresi i bufalini), di brucellosi nei bovini (compresi i bufalini) e negli ovicaprinini e di leucosi bovina enzootica, fermo restando quanto previsto dai programmi nazionali di cui al Decreto 2 maggio 2024 (a seguire Decreto), dalla Nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024 e dalla normativa europea.

In caso di focolaio, un apposito gruppo operativo regionale, costituito da medici veterinari del Settore regionale competente, dei laboratori IZSPLV, dell'Osservatorio Epidemiologico e dei Servizi Veterinari di area Sanità animale dell'ASL interessata, si riunisce per il coordinamento degli interventi necessari al ripristino dello *status* di indenne dello stabilimento.

I compiti e le responsabilità delle figure coinvolte, sono elencati nei programmi di cui al Decreto e alla Nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024.

Si evidenzia inoltre che:

- l'indagine epidemiologica rientra fra le condizioni necessarie ai fini dell'eventuale sospensione o ritiro dello *status*, anche in attesa dei riscontri delle indagini di laboratorio. I risultati dell'indagine, svolta secondo le modalità previste negli allegati del Decreto e nella Nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024 devono essere inseriti nell'applicativo SIMAN, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa citata;
- nei casi in cui venga rilevata la malattia (MTBC o brucellosi) negli animali o nell'uomo, è previsto l'obbligo di segnalazione reciproca, entro due giorni, tra Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di competenza ai fini di escludere:
 - la trasmissione agli operatori o altre persone tramite contatto o consumo di alimenti;
 - la presenza di un'infezione non precedentemente individuata all'interno di allevamenti;
 - l'origine umana dell'infezione (per quanto riguarda MTBC).

Ai sensi del Decreto Legislativo 136 del 05 agosto 2022 (Art. 6) il Veterinario Ufficiale verifica la fondatezza del sospetto e provvede a notificare nell'applicativo SIMAN del portale VETINFO tempestivamente i casi sospetti e confermati secondo le istruzioni presenti negli allegati 1c e 2c del Decreto e nella Nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024.

La segnalazione di un caso sospetto e/o confermato deve inoltre pervenire tempestivamente all'indirizzo vetea@regione.piemonte.it.

INFEZIONE DA *Mycobacterium tuberculosis* complex (MTBC)

DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO E SOSPENSIONE DELLO *status*

Un animale o un gruppo di animali è considerato un caso sospetto di infezione da MTBC secondo quanto definito dall'art. 9, comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 ed in particolare quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) gli esami clinici, *post mortem* o di laboratorio concludono che i segni clinici, le lesioni *post mortem* o i risultati istologici sono indicativi della presenza di tale malattia;
- b) i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali;
- c) è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato.

Al riscontro di un caso sospetto consegue la sospensione dello *status* sanitario. La durata massima del periodo di sospensione dello *status* di indenne è fissata in 5 mesi, a partire dalla data di registrazione della sospensione dello *status* nell'applicativo SIMAN del portale VETINFO. Trascorso questo periodo, se non vi sono le condizioni per il ripristino dell'indennità, l'ACL provvede a ritirare lo *status*.

Entro due giorni lavorativi dal riscontro del sospetto l'ACL, nella figura del Responsabile del Servizio Veterinario di sanità animale assicura che:

- sia sospeso lo *status* sanitario;
- venga inserito il sospetto nell'applicativo SIMAN del portale VETINFO;
- siano disposte eventuali ulteriori indagini cliniche e diagnostiche su tutto l'effettivo;
- sia avviata l'indagine epidemiologica nell'applicativo SIMAN con l'inserimento della documentazione relativa al sospetto;
- venga effettuato il censimento di tutti gli animali presenti nello stabilimento con la verifica della loro corretta identificazione e registrazione in BDN;
- venga data comunicazione per iscritto del caso sospetto al Responsabile del Servizio Veterinario competente in materia di igiene dei prodotti lattiero-caseari e al Settore regionale competente (vetea@regione.piemonte.it).

Inoltre, in attesa delle indagini atte ad escludere o confermare la presenza di MTBC, i Responsabili dei Servizi Veterinari competenti in materia di sanità animale e di igiene dei prodotti lattiero-caseari adottano, ciascuno per la parte di propria competenza, le seguenti prescrizioni:

- isolamento e invio diretto al macello dei capi ritenuti sospetti entro quindici giorni dal riscontro della positività, previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'ASL competente a destino. In sede di macellazione devono essere prelevati gli organi che presentano lesioni tipiche o, in assenza di esse, devono essere prelevati i principali organi target (Allegato 2a del Decreto) ed inviati presso i laboratori della diagnostica dell'IZSPLV per gli approfondimenti, con l'emissione dell'attestato di macellazione (ex Modello 9/33), il quale deve essere inviato al Servizio Veterinario territorialmente competente, al Settore regionale competente e all'Osservatorio Epidemiologico.
Per una garanzia maggiore sull'identità dei capi abbattuti, al momento della notifica di positività presso lo stabilimento, e successivamente in sede di macellazione, l'ACL può richiedere di adottare il sistema di verifica dell'identità previsto dalla Nota regionale prot. 21881 del 26/10/2016;
- divieto di movimentazione di animali delle specie suscettibili in uscita dallo stabilimento, se non per il macello;
- divieto di introduzione nello stabilimento di animali delle specie suscettibili;

- mungitura degli animali sospetti separata e comunque effettuata dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali dedicati (Regolamento (CE) 2004/853);
- gestione del colostro e del latte secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 2004/853 e dal Decreto.

Le prescrizioni sono valide fino a quando la presenza della malattia non sia stata esclusa o confermata.

E' preferibile che la macellazione dei capi sospetti sia disposta presso macelli locali o situati all'interno del territorio regionale. In caso di movimentazione verso macelli extraregionali è necessario richiedere il nulla osta al Settore regionale competente a destino, per il tramite del Settore regionale competente di provenienza dello stabilimento.

Le misure sopra descritte posso essere estese, se ritenuto necessario, ad altre specie animali suscettibili all'infezione detenute nello stabilimento e/o ad altri stabilimenti aventi una connessione epidemiologica con lo stabilimento in cui si è verificato il caso sospetto.

RIPRISTINO DELLO *status*

Lo *status* di stabilimento indenne può essere ripristinato se è stata esclusa la presenza di infezione da MTBC per tutti i casi sospetti, con indagine epidemiologica favorevole e a seguito di almeno una prova diagnostica *intra-vitam* su tutti i capi di età superiore alle 6 settimane.

Gli stabilimenti con una sospensione dello *status* devono essere considerati a rischio e controllati con prove diagnostiche ufficiali nel corso dell'anno successivo.

DEFINIZIONE DI CASO CONFERMATO E RITIRO DELLO *status*

Un caso sospetto di infezione da MTBC si ritiene confermato, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 2020/689, se almeno in un caso si verifica:

- a) l'isolamento di *M. bovis*, *M. tuberculosis* o *M. caprae*. *oppure*
- b) la presenza di segni clinici (dispnea, emottisi, cachessia, lesioni tubercolari) compatibili con la malattia o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di tubercolosi e positività alla PCR; *oppure*
- c) la presenza di segni clinici (dispnea, emottisi, cachessia, lesioni tubercolari) compatibili con la malattia o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di tubercolosi e positività alle prove diagnostiche ufficiali (prove tubercoliniche o test del gamma-interferone).

In questi casi è previsto il ritiro dello *status* di indenne dello stabilimento.

Entro due giorni lavorativi dalla conferma l'ACL, nella figura del Responsabile del Servizio Veterinario di sanità animale assicura che:

- sia ritirato lo *status* sanitario (aggiornamento dell'applicativo SIMAN) e sia notificato all'operatore. Prima della conferma di un caso positivo, si assicura che sui sistemi informativi siano presenti tutti i dati richiesti e, in particolare, che su SIMAN siano stati compilati tutti i campi, compresa l'indicazione della probabile causa di insorgenza del focolaio;
- venga compilata in SIMAN l'indagine epidemiologica secondo quanto previsto dall'Allegato 2c del Decreto. L'indagine epidemiologica deve essere conclusa entro 60 giorni, con l'indicazione della probabile origine dell'infezione;

- venga data comunicazione per iscritto del caso confermato al Responsabile del Servizio Veterinario competente in materia di igiene dei prodotti lattiero-caseari e dei reflui e al Settore regionale competente (vetea@regione.piemonte.it).

Inoltre, i Responsabili dei Servizi Veterinari competenti in materia di sanità animale e di igiene dei prodotti lattiero-caseari e dei reflui adottano, ciascuno per la parte di propria competenza, le seguenti prescrizioni:

- identificazione mediante bolo endoruminale degli animali presenti se nello stabilimento si svolge attività di allevamento da riproduzione, entro due giorni dalla notifica ufficiale all'operatore del focolaio;
- isolamento e abbattimento degli animali dichiarati infetti entro quindici giorni dalla notifica. In sede di macellazione, gli organi target (Allegato 2a del Decreto) devono essere prelevati ed inviati presso i laboratori della diagnostica dell'IZSPLV per gli approfondimenti, con l'emissione dell'attestato di macellazione (ex Modello 9/33), il quale deve essere inviato al Servizio Veterinario territorialmente competente, al Settore regionale competente e all'Osservatorio Epidemiologico. Per una garanzia maggiore sull'identità dei capi abbattuti, al momento della notifica di positività presso lo stabilimento, e successivamente in sede di macellazione, l'ACL può richiedere, in relazione ad un'attenta valutazione del caso, di adottare il sistema di verifica dell'identità previsto dalla Nota regionale prot. 21881 del 26/10/2016;
- divieto di monta naturale e divieto di effettuare la fecondazione artificiale;
- divieto di qualsiasi movimento in entrata e uscita dallo stabilimento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da effettuarsi sotto controllo veterinario;
- mungitura separata degli animali infetti, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura con le modalità previste dall'Allegato 2d del Decreto;
- impiego del colostro e del latte degli animali infetti prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso stabilimento. L'utilizzo del colostro non risanato per l'alimentazione dei capi giovani è permesso solo se esso deriva da capi dello stabilimento risultati negativi alle prove diagnostiche;
- rimozione dallo stabilimento del latte di animali sani appartenenti a stabilimenti infetti in contenitori separati e identificati con appositi contrassegni, da utilizzare esclusivamente per la produzione di latte alimentare trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Detto latte può essere risanato direttamente nello stabilimento di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto autorizzato dalla ASL per il risanamento del latte e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
- gestione di letame, liquami e reflui come previsto dall'Allegato 2d del Decreto;
- predisposizione dei rintracci e segnalazione di eventuali contatti diretti o indiretti con altri stabilimenti (movimentazione, pascolo o alpeggio) al Servizio Veterinario ed al Settore regionale competenti, e aggiornamento dell'indagine epidemiologica. Tali stabilimenti devono essere considerati come possibili sospetti e sottoposti a controllo con prove diagnostiche ufficiali.

Gli animali sotto-età diagnostica per il controllo delle malattie oggetto del piano, nati da madri infette, sono evidenziati nei sistemi informativi, in modo da poter essere tracciati durante ogni successiva operazione di compravendita. Dove le condizioni di stabilimento lo consentono, questi animali dovrebbero essere allevati in condizioni di isolamento e al raggiungimento della età diagnostica (6 settimane), essi devono essere sottoposti a controllo con prove diagnostiche ufficiali

al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia. In ogni caso, questi animali non devono essere utilizzati per la riproduzione ma destinati esclusivamente alla macellazione.

L'indagine epidemiologica deve ed essere conclusa entro 60 giorni, con l'indicazione della probabile origine dell'infezione, come riportato nell'Allegato 2c del Decreto. Si ricorda che le metodiche di diagnostiche disponibili, in particolare lo sviluppo degli studi di caratterizzazione genetica dei ceppi (*Spoligotyping* e analisi delle VNTR-ETR), forniscono informazioni sulla dinamica infettiva dei focolai contribuendo nel descrivere la diffusione territoriale dell'infezione.

Sono da ritenere parte integrante dell'indagine epidemiologica tutti gli approfondimenti volti ad individuare un'eventuale origine umana dell'infezione, anche di ritorno, in particolare nei casi in cui l'operatore abbia avuto precedenti contatti a rischio con allevamenti risultati infetti nel passato.

RIACQUISIZIONE DELLO *status*

L'ACL dispone prove intensificate per raggiungere la rapida risoluzione del focolaio, eseguendo prove diagnostiche ufficiali su tutti i capi di età superiore a 6 settimane, effettuate ogni 42 giorni (IDT) o 60 giorni (gamma-interferone) dall'ultima prova IDT.

La riacquisizione dello *status* di indenne di uno stabilimento infetto può avvenire con almeno 2 prove ufficiali consecutive con esito negativo su tutti i capi di età superiore a 6 settimane, la prima delle quali eseguita sei mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo caso confermato o non negativo alle prove diagnostiche e la seconda effettuata non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla prima. La prima prova qualificante favorevole è sufficiente per concedere l'introduzione di capi per il ripopolamento dello stabilimento e la revoca dei divieti di monta e fecondazione artificiale.

Nei casi di:

- infezione recente (introduzione di animali infetti non oltre i 12 mesi precedenti il focolaio);
oppure
- conferma di un unico caso e lo *status* dello stabilimento non è stato ritirato negli ultimi 3 anni; *oppure*
- presenza di una prova IDT favorevole nei 12 mesi precedenti il focolaio;

è consentito, in deroga, anticipare la prima prova ufficiale effettuandola due mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo caso confermato o non negativo alle prove diagnostiche, senza però revocare le misure restrittive in caso di esito favorevole, con la seconda prova qualificante effettuata non prima dei due mesi ed entro i 12 mesi dalla prima. Tale deroga, proposta dall'ACL, deve essere autorizzata dal Settore regionale competente, previo parere favorevole dell'Osservatorio Epidemiologico. Le condizioni per le quali si ritiene possibile attuare la deroga devono essere indicate in SIMAN nel campo "Proposte di misure sanitarie" della scheda focolaio.

Gli stabilimenti in cui si è verificato un focolaio sono considerati a rischio e devono essere sottoposti a controlli annuali, nel corso dei tre anni successivi, utilizzando, in parallelo alla prova IDT, la prova del gamma-interferone (età diagnostica 12 mesi). Durante questo periodo, tali stabilimenti sono inoltre soggetti all'effettuazione delle prove *pre-moving* con prova IDT (età diagnostica 6 settimane).

Nota all'utilizzo del gamma-interferone e utilizzo del test ELISA

Il test del gamma interferone può essere utilizzato per incrementare la sensibilità dell'accertamento diagnostico. In questo caso è utilizzato come unica prova a distanza di almeno 60 giorni dalla prova IDT, oppure in parallelo ad essa. E' particolarmente indicato nei focolai, per accelerarne l'estinzione o nei sospetti, per esempio a seguito del riscontro di lesioni al macello o per correlazione epidemiologica, su capi con età diagnostica superiore ai 12 mesi oppure, se ritenuto necessario, con età superiore ai sei mesi. Gli aspetti specifici sull'utilizzo del gamma interferone

sono nell'Allegato 2a del Decreto. In ogni caso l'ACL, in accordo con il Settore regionale competente e l'IZSPLV, può considerare ulteriori situazioni per le quali è opportuno l'utilizzo della suddetta prova. La definizione delle modalità gestionali in caso di positività è subordinata al confronto con il Settore regionale competente e l'IZSPLV.

In relazione alla situazione epidemiologica e alla necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici, è possibile affiancare alle prove ufficiali, il test sierologico ELISA con la finalità di facilitare l'individuazione di animali in stato anergico alle altre prove, e diversamente non rilevabili, oppure per individuare capi con maggiore probabilità di avere lesioni tubercolari rilevabili *post mortem*. Per massimizzare la sensibilità del test sierologico è consigliabile effettuare i prelievi nei 15-20 giorni successivi all'effettuazione della prova IDT, sfruttando così un effetto "booster". Trattandosi di un test non presente in Allegato III del Regolamento delegato (UE) 2020/689 è preferibile avere l'assenso preventivo dell'operatore, al fine di programmare eventuali macellazioni diagnostiche in caso di positività.

MISURA DI ABBATTIMENTO TOTALE

L'ACL deve considerare, al fine della salvaguardia dello *status* di indenne della provincia interessata dal focolaio, di disporre l'abbattimento totale dei capi presenti in uno stabilimento infetto, se sussistono i criteri e gli elementi elencati in Appendice dell'Allegato 2 del Decreto. Tali criteri devono essere specificatamente riportati nel provvedimento di abbattimento.

Le operazioni di abbattimento totale devono concludersi entro 15 giorni dalla notifica, con la possibilità di differire le operazioni a 30 giorni per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale.

E' preferibile inoltre che le macellazioni avvengano presso un macello all'interno dell'ASL interessata dal focolaio o comunque nel territorio regionale. In caso di macellazione dei capi fuori dal territorio regionale, il Servizio Veterinario deve chiedere, tramite il Servizio Regionale competente, nulla osta al Servizio Veterinario dell'ASL/ATS di destinazione dei capi.

L'estinzione del focolaio, che comprende l'aggiornamento dell'applicativo SIMAN, può avvenire solo previa operazioni di pulizia e disinfezione dei locali dello stabilimento, certificate per iscritto dal Veterinario Ufficiale (indicazioni nell'Allegato 2d del Decreto).

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI E CONFERMATI IN PROVINCIA NON INDENNE

In provincia non indenne la gestione dei casi sospetti e confermati è attuata con le stesse modalità previste nei territori indenni da infezione, fermo restando ulteriori misure descritte in Allegato 2 del Decreto.

INFEZIONE DA *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei bovini e negli ovicapri

DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO E SOSPENSIONE DELLO *status*

E' definito caso sospetto di brucellosi, secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2020/689 (Art. 9 c. 1) un caso in cui sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli esami clinici, *post mortem* o di laboratorio sono indicativi della presenza della malattia;
- i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico previsto in Allegato III del Regolamento Delegato 2020/689 indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da uno o più animali;
- è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato.

In questi casi lo *status* di stabilimento indenne risulta sospeso fino alla conclusione delle indagini (conferma o esclusione della malattia) e comunque non oltre i 4 mesi dall'aggiornamento sul portale VETINFO. Trascorso questo periodo, se non vi sono le condizioni per il ripristino dell'indennità, l'ACL provvede a ritirare lo *status*.

Entro due giorni lavorativi dal riscontro del sospetto L'ACL, nella figura del Responsabile del Servizio Veterinario di sanità animale assicura che:

- sia sospeso lo *status* sanitario di indenne dello stabilimento;
- venga inserito il caso sospetto nell'applicativo SIMAN di VETINFO, compilando i campi previsti ed inserendo la documentazione prevista;
- sia avviata l'indagine epidemiologica ed siano effettuate indagini cliniche all'interno dello stabilimento;
- venga effettuato il censimento di tutti gli animali presenti nello stabilimento e sia verificata la loro corretta identificazione e registrazione in BDN;
- venga data comunicazione per iscritto del caso sospetto al Responsabile del Servizio Veterinario competente in materia di igiene dei prodotti lattiero-caseari e al Settore regionale competente (vetea@regione.piemonte.it).

Inoltre, in attesa delle indagini atte ad escludere o confermare la presenza di BRC, i Responsabili dei Servizi Veterinari competenti in materia di sanità animale e di igiene dei prodotti lattiero-caseari adottano, ciascuno per la parte di propria competenza, le seguenti prescrizioni:

- divieto di movimentazione sia in entrata che in uscita degli animali delle specie sensibili presenti all'interno dello stabilimento, ad eccezione delle movimentazioni verso il macello (invio diretto);
- isolamento dei casi sospetti;
- mungitura separata degli animali sospetti, che deve comunque avvenire dopo la mungitura degli animali sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali dedicati (Regolamento (CE) 2004/853;

- gestione del colostro e del latte secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 2004/853 e dal Decreto.

Le prescrizioni sono valide fino a quando la presenza della malattia non è stata esclusa o confermata.

Le misure sopra descritte possono essere estese, se ritenuto necessario, ad altre specie animali suscettibili all'infezione detenute nello stabilimento e/o ad altri stabilimenti aventi una connessione epidemiologica con lo stabilimento in cui si è verificato il caso sospetto.

APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI

Positività alle prove sierologiche

Nei territori indenni, in assenza di sintomatologia clinica e con indagine epidemiologica favorevole, se risultano positivi alle prove sierologiche pochi animali (2-3% del totale dei capi provati) e si suppone una falsa positività dovuta a reazione crociata, l'ACL dispone ulteriori indagini ed approfondimenti diagnostici, fermo restando l'obbligo, da parte dell'operatore, di isolare il/i capo/i sospetto/i, e procedere alla pastorizzazione del latte. In ogni caso, lo *status* dello stabilimento è sospeso, con l'applicazione del blocco delle movimentazioni.

In questo caso è prevista una riprova del/dei capo/i sospetto/i a distanza di 6 settimane dal precedente prelievo. Se ritenuto necessario, l'ACL può anticipare i tempi della riprova, che comunque non devono essere inferiori a 21 giorni. Gli animali che, a seguito di riprova, risultano ancora positivi alle prove SAR e FDC e con titoli più elevati rispetto al primo campionamento, sono da considerare positivi e, pertanto, devono essere abbattuti. In sede di macellazione devono essere prelevati gli organi target (Allegato 1a del Decreto) ed inviati presso i laboratori della diagnostica dell'IZSPLV per gli approfondimenti, con l'emissione dell'attestato di macellazione (ex Modello 9/33), il quale deve essere inviato al Servizio Veterinario territorialmente competente, al Settore regionale competente e all'Osservatorio Epidemiologico.

Per una garanzia maggiore sull'identità dei capi abbattuti, al momento della notifica di positività presso lo stabilimento, e successivamente in sede di macellazione, l'ACL può applicare quando disposto dalla Nota regionale prot. 21881 del 26/10/2016 anche in caso di sospetto di brucellosi.

Positività sul latte di massa

Nei territori indenni, a seguito di positività al test milk-ELISA sul latte di massa, dove non è possibile risalire univocamente ai singoli animali che hanno composto il pool di latte, deve essere effettuato un test sierologico individuale (TRB) su tutti i capi riproduttori di età superiore ai 24 mesi o di età inferiore qualora i capi siano in lattazione.

Anche in questo caso, fermo restando l'esito favorevole dell'indagine epidemiologica, se risultano positivi alle prove sierologiche pochi animali (2-3% del totale dei capi provati) e si suppone una falsa positività dovuta a reazione crociata, l'ACL dispone ulteriori indagini ed approfondimenti diagnostici, fermo restando l'obbligo, da parte dell'operatore, di isolare il/i capo/i sospetto/i, e procedere alla pastorizzazione del latte. In ogni caso, lo *status* dello stabilimento è sospeso, con l'applicazione del blocco delle movimentazioni. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al paragrafo *Positività alle prove sierologiche*.

ALTRI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI

Contestualmente agli approfondimenti diagnostici sierologici, il Servizio Veterinario effettua un prelievo di feci per la ricerca batteri in grado di causare reazioni crociate con *Brucella spp.* (in particolare (*Yersinia enterocolitica* O:9, *Salmonella* sp, *E. coli* O157:H7), secondo il protocollo

diagnostico predisposto dall'IZSPLV (Scheda Tecnica – Allegato 1). Il riscontro di eventuali positività ad agenti interferenti può fornire indicazioni supplementari utili a definire lo stato avanzamento dell'indagine epidemiologica, ma senza escludere il sospetto.

Devono essere inoltre prelevati un campione di latte individuale sui capi sospetti, se in lattazione, per la ricerca di *Brucella spp.* (esame colturale) (Scheda Tecnica – Allegato 2).

RIPRISTINO DELLO *status*

Lo *status* di indenne da BRC può essere ripristinato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato IV, Parte I, Capitolo 1, Sezione 3, punto 2, del Regolamento Delegato 2020/689, ed è stata esclusa la presenza dell'infezione da *B. abortus*, *B. melitensis* o *B. suis* a seguito degli approfondimenti diagnostici concordati con il Settore regionale competente, con l'Osservatorio Epidemiologico e i laboratori IZSPLV.

Gli stabilimenti con una sospensione dello *status* devono essere considerati a rischio e controllati, con prove diagnostiche ufficiali nel corso dell'anno successivo.

Le misure di ripristino e del successivo mantenimento dello *status*, si applicano fermo restando che nello stabilimento non deve essere effettuata la vaccinazione né devono essere introdotti capi vaccinati.

CASO CONFERMATO E RITIRO DELLO *status*

Un caso sospetto di infezione da brucellosi si ritiene confermato, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689, se almeno in un caso si verifica:

- a) l'isolamento di *Brucella abortus/melitensis/suis* ad eccezione dei ceppi vaccinali. Tutte le Brucelle isolate devono essere inviate per la tipizzazione al CNR presso IZS Abruzzo e Molise; *oppure*
- b) la presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di brucellosi e positività alla PCR dell'agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; *oppure*
- c) la presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di brucellosi e positività sierologica, non derivante dalla vaccinazione, anche utilizzando un altro metodo diagnostico indiretto (es. i-ELISA o c-ELISA per i territori indenni).

In questi casi è previsto il ritiro dello *status* di indenne dello stabilimento.

Entro due giorni lavorativi dalla conferma, l'ACL, nella figura del Responsabile del Servizio Veterinario di sanità animale assicura che:

- sia ritirato lo *status* sanitario (aggiornamento dell'applicativo SIMAN) e venga notificato all'operatore. Prima della conferma di un caso positivo, si assicura che sui sistemi informativi siano presenti tutti i dati richiesti e, in particolare, che su SIMAN siano stati compilati tutti i campi, compresa l'indicazione della probabile causa di insorgenza del focolaio;
- venga compilata in SIMAN l'indagine epidemiologica secondo quanto previsto dall'Allegato 1c del Decreto. L'indagine epidemiologica deve essere conclusa entro 60 giorni, con l'indicazione della probabile origine dell'infezione;
- venga data comunicazione per iscritto del caso confermato al Responsabile del Servizio Veterinario competente in materia di igiene dei prodotti lattiero-caseari e dei reflui e al Settore regionale competente (vetea@regione.piemonte.it).

Inoltre, i Responsabili dei Servizi Veterinari competenti in materia di sanità animale e di igiene dei prodotti lattiero caseari e dei reflui adottano, ciascuno per la parte di propria competenza, le seguenti prescrizioni:

- identificazione mediante bolo endoruminale degli animali presenti, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente e per gli ovini e i caprini destinati all'invio diretto al macello entro i 12 mesi di età;
- isolamento e abbattimento degli animali dichiarati infetti entro 15 giorni dalla notifica;
- divieto di movimentazione in uscita e in entrata, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da effettuarsi sotto controllo veterinario;
- divieto di monta naturale e di effettuare la fecondazione artificiale;
- mungitura separata degli animali infetti, che deve avvenire dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura (modalità indicate in allegato 1d del Decreto);
- impiego del colostro e del latte degli animali infetti, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento termico nell'ambito dello stesso stabilimento. L'utilizzo del colostro non risanato per l'alimentazione dei capi giovani è permesso solo se esso deriva da capi dello stabilimento risultati negativi alle prove diagnostiche;
- rimozione dallo stabilimento del latte di animali sani in contenitori separati e identificati con appositi contrassegni, e il suo utilizzo esclusivamente per la produzione di latte o di prodotti a base di latte, solo dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Detto latte può essere risanato direttamente nello stabilimento di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla ASL e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario competente per il territorio;
- gestione di letame, liquami e reflui secondo quanto previsto dall'allegato 1d del Decreto;
- predisposizione dei rintracci e comunicazione di eventuali contatti diretti o indiretti con altri stabilimenti (movimentazione, pascolo o alpeggio) al Servizio Veterinario ed al Settore regionale competenti, anche tramite l'aggiornamento dell'indagine epidemiologica. Tali stabilimenti devono essere considerati come possibili sospetti e sottoposti a controllo con prove diagnostiche ufficiali.

Gli animali sotto-età diagnostica nati da madri infette devono essere identificati nei sistemi informativi in modo da poter essere tracciati durante ogni successiva movimentazione e devono essere allevati in condizioni di isolamento fino alla possibilità di sottoporli alle opportune prove ufficiali. In ogni caso, questi animali non devono essere utilizzati per la riproduzione ma destinati esclusivamente alla macellazione.

RIACQUISIZIONE DELLO *status*

Lo *status* di indenne dello stabilimento può essere riacquisito se tutti i bovini interi di età superiore ai 12 mesi e/o gli ovicaprini di età superiore ai 6 mesi risultano negativi a due prove sierologiche di cui:

- la prima eseguita su campioni prelevati almeno tre mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo alle prove *intra-vitam*;
- la seconda eseguita su campioni prelevati non prima di sei mesi ed entro i 12 mesi dalla data della prima prova.

Il ripopolamento dello stabilimento può avvenire dopo la prima prova qualificante negativa.

L'estinzione del focolaio, che comprende l'aggiornamento dell'applicativo SIMAN, può avvenire solo previa operazioni di pulizia e disinfezione dei locali dello stabilimento, certificate per iscritto dal Veterinario Ufficiale (indicazioni nell'Allegato 1d del Decreto).

MISURA DI ABBATTIMENTO TOTALE

L'ACL deve considerare, al fine della salvaguardia dello *status* di indenne della provincia interessata dal focolaio, di disporre l'abbattimento totale dei capi presenti in uno stabilimento infetto, se sussistono i criteri e gli elementi elencati in Appendice dell'Allegato 1 del Decreto. Tali criteri devono essere specificatamente riportati nel provvedimento di abbattimento.

Le operazioni di abbattimento totale devono concludersi entro 15 giorni dalla notifica, con la possibilità di dilazionamento a 30 giorni per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale.

E' preferibile che le macellazioni avvengano presso un macello all'interno dell'ASL interessata dal focolaio o comunque nel territorio regionale. Nel caso di macellazione dei capi fuori dal territorio regionale, il Servizio Veterinario dovrà chiedere, tramite il Servizio Regionale competente, nulla osta al Servizio Veterinario dell'ASL/ATS di destinazione dei capi.

In relazione a quanto stabilito dalla normativa europea, la presenza di un solo focolaio di brucellosi nella popolazione bovina o ovicaprina può portare alla revoca dello *status* di indenne di una provincia. L'abbattimento totale deve pertanto essere preso in considerazione dall'ACL come scelta prioritaria.

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI E CONFERMATI IN PROVINCIA NON INDENNE

In provincia non indenne la gestione dei casi sospetti e confermati è attuata con le stesse modalità previste nei territori indenni da infezione, fermo restando le ulteriori misure da applicare negli stabilimenti infetti di cui al punto 7.2 e 7.3 dell'Allegato 1 del Decreto e la differente gestione degli approfondimenti diagnostici nel rispetto di quanto indicato in Allegato 1a del Decreto.

INFEZIONE DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO E SOSPENSIONE DELLO *status*

Si definisce caso sospetto di leucosi bovina enzootica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689, un caso in cui:

- a) gli esami clinici, *post mortem* o di laboratorio concludono che i segni clinici, le lesioni *post mortem* o i risultati istologici sono indicativi della presenza di tale malattia; *oppure*
- b) i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali; *oppure*
- c) è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato.

Stante la attuale situazione epidemiologica nazionale di indennità, e a fronte dei meccanismi patogenetici dell'infezione virale, è molto probabile rinvenire casi sospetti come definiti dalla lettera b), mentre le condizioni previste dalle lettere a) e c) sono meno frequenti.

Pertanto, un esito positivo alle prove sierologiche comporta la sospensione dello *status* di indenne dello stabilimento. L'ACL, nella figura del Responsabile del Servizio Veterinario di sanità animale, assicura che:

- a) venga inserito il sospetto in SIMAN;
- b) siano disposti l'isolamento dei casi sospetti e l'applicazione di idonee misure di biosicurezza per evitare la diffusione della malattia;
- c) venga avviato dell'indagine epidemiologica ed esecuzione di indagini cliniche, ed eventuali approfondimenti diagnostici, estesi al resto dell'effettivo;
- d) sia effettuato il censimento di tutti gli animali presenti nello stabilimento e venga verificata la corretta identificazione e registrazione degli stessi;
- e) sia disposto il divieto di movimentazione in ingresso e in uscita dei bovini dallo stabilimento, fatta eccezione per l'invio diretto presso un impianto di macellazione;

L'ACL, al fine di una concreta risoluzione del caso e di un più celere ripristino dello *status*, valuta di disporre l'abbattimento del/i capo/i sospetto/i sulla base di una valutazione della situazione epidemiologica ed in collaborazione con il Settore regionale competente, l'Osservatorio Epidemiologico, i laboratori IZSPLV ed il Centro di Riferenza (CEREL).

Le misure sopra riportate restano in vigore fino a quando il sospetto non sia stato escluso o confermato. La durata massima del periodo di sospensione dello *status* di indenne è fissata in 4 mesi, a partire dalla data di registrazione della sospensione dello *status* nel portale VETINFO. Trascorso questo periodo, se non vi sono le condizioni per il ripristino dell'indennità, l'ACL provvede a ritirare lo *status*.

I laboratori dell'IZSPLV inviano il/i campione/i al Centro di Referenza (CEREL) per le analisi di conferma. Il protocollo diagnostico di conferma e l'interpretazione degli esiti sono definiti al paragrafo 5.3 del documento tecnico operativo pubblicato con nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024.

In caso di macellazione di animali sospetti o di animali provenienti da focolai confermati il Veterinario presente presso l'impianto di macellazione preleva:

- campioni di siero e campioni di sangue in EDTA sugli animali prima dell'abbattimento, per gli esami sierologici (ELISA) e biomolecolari (PCR/Real Time PCR) e organi target (*in primis* milza e linfonodi, anche in assenza di lesioni);
- se del caso, oltre agli organi target, anche tutti quegli organi che presentano, in superficie e al taglio, lesioni simil-leucosiche.

Tutti i campioni che derivano da questi casi devono essere inviati per il tramite dell'IZSPLV al CEREL, per gli approfondimenti diagnostici del caso.

POSITIVITÀ ALLE PROVE SUL LATTE DI MASSA

In caso di esito positivo al test ELISA su latte di massa, dove non è possibile risalire univocamente ai singoli animali che hanno composto il pool di latte, deve essere effettuato un test sierologico individuale su tutti i capi riproduttori di età superiore ai 24 mesi o di età inferiore qualora i capi siano in lattazione, per l'esecuzione degli esami sierologici individuali. Contestualmente, l'ACL prescrive l'isolamento dei capi sospetti e notifica il sospetto in SIMAN. In caso di esito negativo al test sui campioni individuali, tutti i capi sono considerati negativi, le misure adottate vengono revocate così come il sospetto (chiusura in SIMAN come "sospetto non confermato").

In caso di uno o più esiti positivi al test sui campioni individuali, i capi interessati sono considerati sospetti, e si procede come descritto nel paragrafo 5.2.2 della Nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024.

RIPRISTINO DELLO STATUS

Lo *status* di indenne è ripristinato secondo le condizioni riportate in Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689, in particolare quando:

- è stata verificata la provenienza e/o lo *status* sanitario dei bovini introdotti nello stabilimento, nonché la provenienza di eventuale materiale germinale introdotto nello stabilimento;
- i risultati delle ulteriori indagini comprovano l'assenza di LEB;
- è stato determinato lo *status* di tutti i casi sospetti.

DEFINIZIONE DI CASO CONFERMATO E RITIRO DELLO status

Si definisce caso confermato di leucosi bovina enzootica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689, un caso in cui:

- a) è stato isolato l'agente patogeno in un campione proveniente da un animale o da un gruppo di animali; oppure

- b) si evidenzia positività alla PCR in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o un legame epidemiologico con un caso sospetto o confermato; *oppure*
- c) vi è un esito positivo ad un metodo diagnostico indiretto non conseguente alla vaccinazione in un campione proveniente da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o un legame epidemiologico con un caso sospetto o confermato.

In linea generale e in considerazione della situazione epidemiologica attuale, si prevede che i casi confermati rappresentino una minima percentuale di casistica. Inoltre, essi rientrerebbero, con maggiore probabilità, nella definizione di cui alla lettera c), in quanto, sulla base del protocollo diagnostico di conferma descritto nel paragrafo 5.3 della Nota ex DGSAF 20594 del 2/06/2024, risulterebbero avere un esito diagnostico conclusivo di positività agli esami sierologici previsti, oltre al collegamento epidemiologico con un caso sospetto/confermato.

Se sussiste una di queste condizioni, l'ACL, nella figura del Responsabile del Servizio Veterinario di sanità animale, verifica che sia inserita la conferma in SIMAN, con l'indagine epidemiologica, entro due giorni lavorativi e venga ritirato lo *status* di stabilimento indenne.

Inoltre, i Responsabili dei Servizi Veterinari competenti in materia di sanità animale e di gestione dei reflui adottano, ciascuno per la parte di propria competenza, le seguenti prescrizioni:

- identificazione mediante bolo endoruminale degli animali presenti nello stabilimento, entro due giorni dalla notifica;
- isolamento degli animali con infezione confermata dal resto dell'effettivo dell'allevamento e abbattimento gli animali dichiarati infetti entro il termine di quindici giorni;
- divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da effettuarsi sotto controllo del Veterinario Ufficiale;
- gestione di letame, liquami e reflui secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Gli stabilimenti che hanno avuto contatti con animali appartenenti a stabilimenti oggetto di revoca dello *status* di indenne da LBE, compresi il pascolo e l'alpeggio, devono essere considerati a rischio e sottoposti a controllo con le prove diagnostiche ufficiali.

RIACQUISIZIONE DELLO *status*

Lo *status* di indenne può essere riacquisito alle condizioni riportate nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689.

In particolare, devono essere effettuati controlli periodici presso lo stabilimento con prove diagnostiche ufficiali ogni 60 giorni sui bovini di età superiore ai 12 mesi, fino al riscontro di due prove negative consecutive. La prima prova qualificante deve essere eseguita a distanza di almeno quattro mesi dall'allontanamento dei capi infetti, mentre la seconda prova qualificante deve essere eseguita non prima di quattro mesi dalla prima.

Devono inoltre essere allontanati i bovini risultati positivi alle prove per la ricerca della LEB e tutti i loro discendenti di età inferiore a 24 mesi. Possono rimanere nello stabilimento solo i capi discendenti da animali infetti, che sono stati separati immediatamente dopo il parto e a condizione che vengano inviati direttamente al macello entro i 24 mesi di età.

L'ACL può disporre, in funzione della situazione epidemiologica e del rischio, l'abbattimento totale dei capi presenti negli stabilimenti infetti.

L'estinzione del focolaio, che comprende l'aggiornamento dell'applicativo SIMAN, può avvenire solo previa pulizia e disinfezione dei locali dello stabilimento (indicazioni nell'Allegato 2 della nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024).

SCHEDA TECNICA – ALLEGATO 1
BRUCELLOSI - Protocollo di esame delle feci per la ricerca di *Yersinia enterocolitica*
O:9, *Salmonella* spp., *E. coli* O157:H7

MODULISTICA:

Scheda di Accettazione Campioni Sanità Animale scaricabile dal sito IZSPLV.

Motivo di prelievo (IZS): PBRLE per i bovini e PBROC per gli ovicapri

Materiale: FECI

Esame richiesto: ricerca *Yersinia* spp. (cod. SIGLA YERSPP); *Salmonella* sp. (cod. SIGLA SALSPAR); *E. coli* O157:H7 (cod. SIGLA ISO157)

PROCEDIMENTO:

- Le feci devono essere prelevate da tutti i capi sieropositivi e da qualche capo sieronegativo (numero minimo: 5 capi sieronegativi);
- Raccogliere il campione (50-100 gr.) dall'ampolla rettale che deve essere riposto in un contenitore sterile sul quale deve essere riportato un numero progressivo riconducibile al codice identificativo del capo. Il contenitore deve poi essere riposto in un sacchetto di polietilene;
- I campioni di feci possono essere refrigerati (+4°C) e consegnati entro e non oltre 24-48 ore dal prelievo, oppure possono essere congelati (-18°C).

SCHEDA TECNICA – ALLEGATO 2
BRUCELLOSI - Protocollo di esame del latte per la ricerca di *Brucella spp.* in piccoli ruminanti

MODULISTICA:

Scheda di Accettazione Campioni Sanità Animale scaricabile dal sito IZSPLV:
http://www.izsto.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1627

Motivo di prelievo (IZS): PBROC per gli ovicapri

Materiale: LATTE

Esame richiesto: ricerca *Brucella spp.*

PROCEDIMENTO:

- Il latte deve essere prelevato da tutti i capi sieropositivi in lattazione e/o con mammella ancora in produzione
- Raccogliere il campione (25-50 ml) che deve essere riposto in un contenitore sterile sul quale deve essere riportato un numero progressivo riconducibile al codice identificativo del capo. Il contenitore deve poi essere riposto in un sacchetto di polietilene;
- I campioni di latte possono essere refrigerati (+4°C) e devono essere consegnati entro e non oltre 24-48 ore dal prelievo, oppure possono essere congelati (-18°C).